

ART. 7

Delega in materia di contratti pubblici

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge uno o più decreti legislativi per il riassetto della materia dei contratti pubblici, nel rispetto delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE, 2014/25/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, anche al fine di adeguare le norme vigenti alla giurisprudenza della Corte di giustizia dell'Unione europea, della Corte costituzionale e delle giurisdizioni superiori, di superare comunque le criticità emerse in sede giurisprudenziale, di coordinare le predette norme con la legge 7 agosto 1990, n. 241 e col codice civile, adottando un nuovo codice dei contratti pubblici in sostituzione di quello di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 ovvero modificandolo per quanto necessario.

2. I decreti legislativi di cui al comma 1, oltre che ai principi e ai criteri direttivi di cui all'art. 1, comma 2, lett. b), d), e), g) m) ed r), per quanto applicabili, della presente legge, si attengono ai seguenti principi e criteri direttivi:

- a) restituire alle disposizioni semplicità e chiarezza di linguaggio, nonché ragionevoli proporzioni dimensionali quanto al numero degli articoli, dei commi e delle parole, privilegiando ove possibile una disciplina per principi e indicando nella rubrica di ciascun articolo il corrispondente articolo delle direttive europee di cui è data attuazione;
- b) assicurare l'efficienza e la tempestività delle procedure di affidamento di gestione e di esecuzione degli appalti pubblici e dei contratti di concessione, al fine di ridurre e rendere certi i tempi di realizzazione delle opere pubbliche e di esecuzione dei servizi e delle forniture limitando i livelli di regolazione superiori a quelli minimi richiesti dalle direttive europee;
- c) eliminare i rinvii a strumenti di normazione secondaria diversi da quelli di cui al comma 3, fatta salva l'osservanza dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400 per regolare specifici istituti o ambiti tecnici o necessitanti di periodica revisione;
- d) prevedere una disciplina opportunamente differenziata applicabile ai contratti pubblici di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria ispirata alla massima semplificazione e rapidità, nonché una disciplina anche per i contratti attivi;
- e) promuovere la discrezionalità e la responsabilità delle stazioni appaltanti, anche nell'ottica di assicurare maggiore flessibilità nell'utilizzo delle procedure di scelta del contraente, fornendo alle medesime misure e strumenti di supporto attraverso il potenziamento dell'attività di vigilanza collaborativa e consultiva delle competenti autorità amministrative indipendenti nonché delle altre amministrazioni pubbliche;
- f) razionalizzare i metodi di risoluzione delle controversie, anche alternativi ai rimedi giurisdizionali, rafforzare la certezza applicativa delle norme attraverso atti di interpretazione dell'ANAC di natura non regolamentare e non vincolante volti a

chiarire la portata applicativa e le ricadute organizzative degli adempimenti stabiliti dal codice, il rafforzamento della vigilanza collaborativa e dell'attività consultiva su istanza delle singole stazioni appaltanti o delle imprese.

3. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con i Ministri dello sviluppo economico, per gli affari europei, dell'interno, degli affari esteri e della cooperazione internazionale, della giustizia, dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, per i beni e le attività culturali, dell'economia e delle finanze e della difesa, sentita l'ANAC, previa acquisizione del parere del Consiglio di Stato e della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, che si pronunciano entro venti giorni dalla trasmissione. Gli schemi dei decreti legislativi sono contestualmente trasmessi alle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari, che si pronunciano entro trenta giorni dalla trasmissione. Decorso inutilmente i termini di cui al primo e al secondo periodo, i decreti legislativi possono essere adottati anche in mancanza dei pareri.

4. Il Governo, entro ventiquattro mesi, con uno o più regolamenti da emanarsi ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con... detta la disciplina esecutiva e attuativa dei decreti legislativi di cui al comma 1, nel rispetto delle finalità e dei principi di cui alla presente legge, in relazione ai contratti pubblici di lavori, servizi e forniture di amministrazioni ed enti statali e, per quanto attiene alle materie della tutela della concorrenza e dell'ordinamento civile e ad ogni altra materia riservata alla competenza esclusiva statale, in relazione ai contratti di ogni altra amministrazione o soggetto equiparato. In attuazione delle disposizioni di cui al primo periodo e con le modalità ivi previste, è adottato un unico regolamento per dettare la disciplina esecutiva ed attuativa in particolare nelle seguenti materie:

- a) nomina, ruolo e compiti del responsabile del procedimento;
- b) ~~programmazione dei lavori pubblici e programma per l'acquisizione di forniture e servizi;~~
- c) progettazione di lavori, servizi e forniture, e verifica del progetto;
- d) sistema di qualificazione e requisiti degli esecutori di lavori e dei contraenti generali;
- e) sistemi di realizzazione dei contratti e selezione delle offerte;
- f) categorie di opere generali e specializzate;
- g) direzione dei lavori e dell'esecuzione;
- h) esecuzione del contratto, contabilità, sospensioni e penali;
- i) collaudo e verifica di conformità;
- j) tutela dei lavoratori e regolarità contributiva;
- k) affidamento dei contratti di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato, formazione e gestione degli elenchi di operatori economici;
- l) requisiti degli operatori economici per l'affidamento dei servizi di architettura e ingegneria;

- m) lavori riguardanti i beni culturali;
- n) contratti da svolgersi all'estero.

6. Entro due anni dalla data di entrata in vigore dei decreti legislativi di cui al comma 1 il Governo può adottare disposizioni integrative e correttive nel rispetto dei principi e criteri direttivi e della procedura di cui al presente articolo.

ART 8

Principi e criteri direttivi specifici in materia di disabilità

1. Il Governo è delegato ad adottare entro... uno o più decreti legislativi in materia di disabilità. L'esercizio della delega avviene nel rispetto dei principi e criteri direttivi di cui all'articolo 1 comma 2, lett. ..., nonché dei seguenti principi e criteri direttivi:

- a) eliminare ogni possibile forma di discriminazione nei confronti delle persone con disabilità che limiti, nei rapporti con le pubbliche amministrazioni e gli enti pubblici, il pieno e uguale godimento di tutti i diritti umani e di ogni libertà fondamentale, in attuazione dei principi sanciti della Legge 3 marzo 2009, n. 18.
- b) rimuovere ogni ostacolo e impedimento al compiere qualsiasi atto relativo a procedimenti e a procedure amministrative, nonché alla sottoscrizione e alla dichiarazione da parte delle persone con disabilità capaci di intendere e di volere prevedendo che, in caso di difficoltà nell'esprimersi o di compiere l'atto di sottoscrizione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 47 del decreto del Presidente della Repubblica del 28 dicembre 2000, n. 445, possano manifestarla senza oneri, anche ad un notaio, senza la necessità di un interprete o di altre autorizzazioni, il quale riceve la dichiarazione anche avvalendosi di strumenti tecnologici, nel rispetto della legge 16 febbraio 1913, n.89.

ART. 9

Riordino della giustizia amministrativa

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi per riformare l'ordinamento della giurisdizione amministrativa.

2. Nell'esercizio della delega di cui al comma 1, il Governo provvede al coordinamento delle disposizioni di cui alla legge 21 aprile 1982, n. 186, con quelle sopravvenute, ricollocando tali disposizioni nell'ambito della citata legge mediante novella, nel rispetto dei principi e criteri direttivi di cui all'articolo 1, comma 2, lettere b) e c) e dei seguenti principi e criteri direttivi:

- a) ...
- b) ...
- c) ...